

TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI COME STRUMENTO DI EFFICIENZA DEL PROCESSO

Le proposte del Tribunale di Torino

*

TAVOLA ROTONDA 7 ottobre 2010

Sintesi degli interventi

INTERVENTI INTRODUTTIVI	2
Dr.ssa Ombretta Salvetti	2
Presidente Luciano Panzani.....	2
Dr. Marco Ciccarelli (intervento scritto).....	3
SESSIONE DIRITTO DI FAMIGLIA	6
Dr.ssa Luciana Dughetti.....	6
Avv. Assunta Confente.....	7
Avv. Alessandra Fissore	8
SESSIONE RESPONSABILIA' CIVILE	8
Presidente Maura Sabbione	8
Avv. Barbara Porta (intervento scritto)	9
Avv. Maurizio Curti (intervento scritto).....	15
SESSIONE LOCAZIONI.....	18
Presidente Marco Buzano (intervento scritto).....	18
Avv. Edoardo Rossetti (intervento scritto)	19
SESSIONE ATTI ISTRUTTORI (E TECNICHE GENERALI DI REDAZIONE).....	23
Presidente Umberto Scotti (intervento scritto)	23
Avv. Prof. Eugenio Dalmotto	30

INTERVENTI INTRODUTTIVI

Dr.ssa Ombretta Salvetti

Presenta la tavola rotonda, organizzata dall'Osservatorio per la giustizia civile di Torino e dalla formazione decentrata del CSM. Sottolinea che il ruolo della formazione è "propulsivo e divulgativo" e non "didattico", anche perché la proposta di lavoro di cui si discuterà ha carattere del tutto sperimentale e "facoltativo", nel senso che gli operatori liberamente potranno scegliere se e in che misura prestarvi adesione.

Presidente Luciano Panzani

Dichiara di credere fortemente a questo progetto di lavoro. In primo luogo perché rappresenta una concreta proposta di efficienza per far fronte al numero elevatissimo di controversie e ai lunghi tempi di risposta della giustizia. Evidenzia che molto spesso chi deve far valere in giudizio un diritto evita di adire le vie giudiziarie perché sa di non poter avere una risposta in tempi adeguati. La standardizzazione degli atti dei provvedimenti, che costituisce il cuore di questo progetto, consente ai destinatari di un atto di reperire le informazioni essenziali senza "annegare nella carta". Questo vale in primo luogo per il giudice, che deve dare, con il proprio lavoro, un risultato sia qualitativo che quantitativo. Talvolta l'attenzione eccessiva al dato quantitativo comporta il rischio di una riduzione della qualità dei provvedimenti; qualità che non dipende tanto dalla eleganza stilistica degli stessi, ma da una analisi adeguata dei dati. Per il giudice trovarsi di fronte a un atto strutturato sulla base di un modello di riferimento è molto importante, perché gli consente di concentrarsi sull'essenziale, senza dover trascorrere decine di pagine per cercare le informazioni fondamentali. D'altro canto, l'avvocato che dispone di un modello di riferimento per la redazione di un atto, più difficilmente dimenticherà gli elementi fondamentali che quell'atto deve contenere. Sotto diverso profilo, ricorda che la collaborazione fra ordinamenti diversi (e la necessità di accettare istanze di soggetti che provengono da altre giurisdizioni) comporta l'esigenza di alcune standardizzazioni, perché l'atto deve contenere informazioni che devono essere leggibili agevolmente da tutti gli ordinamenti a cui l'atto è destinato (un chiaro esempio in questo senso è dato dal decreto ingiuntivo europeo). Ulteriore ragione che rende utile e importante la standardizzazione degli atti è il progressivo passaggio al processo civile telematico. Nel momento in cui l'intero procedimento si svolge in via telematica, il sistema che deve "accettare" certi atti, impone limiti quantitativi. Non bisogna poi dimenticare che la lettura di un atto attraverso gli strumenti informatici è agevole solo nella misura in cui l'atto è strutturato secondo caratteristiche logiche standard. Osserva infine che le tecniche di standardizzazione degli atti dei provvedimenti possono costituire una regola operativa utile e importante, ma non esente da eccezioni; in alcuni casi infatti la peculiarità della controversia, e la complessità delle questioni trattate richiedono atti e provvedimenti ponderosi e di contenuto difficilmente standardizzabile.

Dr. Marco Ciccarelli (intervento scritto)

1. L'iniziativa di oggi nasce da una riflessione condivisa, maturata in un primo tempo nelle riunioni dell'Osservatorio di Torino e poi sviluppata in una serie di incontri informali con i presidenti di sezione che oggi interverranno. La riflessione è quella secondo cui i tempi siano maturi per ripensare al nostro (di giudici e di avvocati) tradizionale modo di lavorare; e di ripensare, in particolare, al "cuore" della nostra attività professionale: la redazione degli atti e dei provvedimenti. I tempi sono maturi perché:
 - a. diversi recenti interventi normativi hanno riguardato la redazione della sentenza, indirizzando esplicitamente alla concisione redazionale e contenutistica (mi riferisco ovviamente agli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. novellati dalla l. 69/2009); altri interventi – di importanza sistematica ancor maggiore – hanno ad oggetto il processo civile, delineando una forma di rito semplificata, perché improntata alla sommarietà, sia nella redazione degli atti introduttivi che nella trattazione della causa (art. 702-bis c.p.c.);
 - b. i tempi della giustizia civile sono tali per cui assistiamo a proposte (per ora in gran parte rimaste tali) di interventi normativi che, proponendosi quale unico scopo quello di velocizzare la trattazione del procedimento, "fanno scempio" di altri principi cardine del nostro processo: da quello della terzietà del giudice e del giudice naturale (prefigurando forme di reclutamento straordinario di giudici onorari, sul modello delle sezioni stralcio); a quello della motivazione (sempre più insistentemente si sente parlare di sentenze senza motivazione o con motivazione "a richiesta" o addirittura "a pagamento");
 - c. il processo telematico ormai alle porte, indirizza verso modalità di redazione più agili, tali da prestarsi alla schematizzazione e all'inserimento degli atti in un fascicolo virtuale; che è tale (ed è utile) non tanto perché in formato elettronico e non cartaceo, ma perché strutturato in modo tale da consentire una più agevole consultazione.
2. Ripensare alle tecniche di redazione di atti e provvedimenti è quindi opportuno. Ma a condizione che vengano rispettate alcune esigenze irrinunciabili:
 - a. il diritto a una difesa piena e completa; che significa:
 - poter allegare "al meglio" tutto quanto necessario per far valere i propri diritti in giudizio;
 - potersi difendere "al meglio" in relazione alle allegazioni avversarie, senza che il dovere di specifica contestazione sotteso al novellato art. 115 c.p.c. diventi una sorta di "trappola";
 - b. stretta aderenza degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice rispetto all'oggetto reale della controversia, al *petitum* e alla *causa petendi* di quell'azione;

- c. eliminazione dei contenuti superflui, che appesantiscono la trattazione, rendono disagiata il contraddittorio e impediscono l'emersione delle specificità della causa (finendo anzi con l' "annacquare"); contenuti di questo genere, nella misura in cui non sono funzionali al diritto di difesa, contrastano con il principio di ragionevole durata del processo e, al limite, anche col dovere di lealtà e probità del difensore.
3. Abbiamo pensato che queste esigenze possano essere valorizzate lavorando secondo due direttrici:
- a. da una parte individuando tecniche (o regole) per così dire "generali" di strutturazione degli atti e dei provvedimenti; valide tendenzialmente per tutti i procedimenti e relative agli atti introduttivi, a quelli istruttori e ai provvedimenti decisori; è il tema che verrà approfondito da Umberto Scotti; in questo modo si vorrebbero indicare delle prassi virtuose dirette specificamente alla elaborazione degli atti e dei provvedimenti;
- b. la seconda direttrice di lavoro consiste nell'individuare, per talune tipologie di controversie (tendenzialmente, quelle più semplici) il "contenuto tipico" di atti e provvedimenti; l'idea è quella di individuare – ripeto: solo per certe categorie di cause che si prestano a una maggiore schematizzazione – la tipologia e la sequenza dei fatti che devono essere posti a fondamento della domanda: sia i "dati conoscitivi" che si ritengono indispensabili; sia i fatti storici e giuridici, affermati dall'attore, che devono essere posti a fondamento di una certa domanda. E' un approccio già sperimentato nell'ambito della volontaria giurisdizione, dove diversi uffici hanno predisposto, ad esempio, moduli di ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, nei quali sono contenuti campi da riempire con certi dati indicati nella intitolazione del campo (es. condizioni di vita del beneficiario, eventuali infermità o menomazioni di cui lo stesso soffre, motivi per cui non è in grado di provvedere ai propri interessi, atti che non è in grado di compiere, etc.); attraverso questi campi vengono individuati i fatti posti a fondamento della domanda e viene "guidata" e resa più agevole la redazione dell'atto e la sua comprensione. Fuori dall'ambito della giurisdizione volontaria, un esempio (necessariamente schematico e approssimativo) può forse valere a chiarire meglio il concetto:
- Tizio agisce ai sensi dell'art. 2051 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti cadendo in una buca aperta sul marciapiede del centro cittadino; e decide di convenire in giudizio sia il Comune, sia l'impresa che stava eseguendo i lavori. Nell'atto di citazione Tizio dovrà adeguatamente evidenziare i fatti posti a fondamento della sua domanda, e cioè:
 1. il rapporto di custodia, in relazione a ciascuno dei convenuti, chiarendo perché ritiene esistente un tale rapporto

2. il fatto storico da cui trae origine la sua pretesa risarcitoria (cioè l'evento dannoso), da descrivere nel modo più dettagliato possibile, con l'indicazione degli eventuali soggetti che vi hanno assistito
 3. le circostanze da cui può trarsi la prova del nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento dannoso
 4. i danni subiti
- I convenuti, a loro volta, dovranno adeguatamente evidenziare, con speculare riferimento alle allegazioni dell'attore:
 1. se e per quali ragioni contestano la sussistenza del rapporto di custodia
 2. se contestano il fatto storico allegato dall'attore e (eventualmente) quale diversa ricostruzione prospettano
 3. le circostanze suscettibili di interrompere il nesso di causalità (e tali da integrare il caso fortuito)
 4. le contestazioni che formulano in merito ai danni allegati
 - La sentenza che decide questa controversia dovrà mettere in adeguata evidenza la soluzione accolta per ciascuno dei punti controversi.

Strutturare dei modelli significa allora, in primo luogo, concordare insieme su quelli che, in linea di massima, si ritengono essere i contenuti tipici per comporre un atto o un provvedimento relativo a un certo tipo di azione: cosa deve esserci (normalmente) in una citazione, cosa in una comparsa e cosa, di conseguenza, nella sentenza. E significa, in secondo luogo, ordinare questo contenuto secondo principi di chiarezza, intelleggibilità, funzionalità rispetto al fine dell'atto; seguire, cioè, le indicazioni generali per una buona strutturazione degli atti. Con l'ovvia precisazione che l'esistenza di modelli di riferimento lascia tutti liberi di discostarsi dal modello per tener conto delle peculiarità della causa o per le più diverse esigenze difensive.

4. L'iniziativa a cui ci accingiamo è in larga parte sperimentale e "di avanguardia". Il precedente più significativo è il ciclo di seminari organizzato nel 2009 dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano. Ma questo progetto intende spingersi oltre quell'esperienza, perché non vuole essere solo occasione per una riflessione collettiva sul modo migliore e più moderno per redigere atti e provvedimenti; ma mira a predisporre e offrire indicazioni generali e materiali suscettibili di immediata applicazione pratica nelle controversie da radicarsi presso questo Ufficio. E' un traguardo ambizioso, ma – io credo – alla portata di un ufficio che da tempo si distingue per i tempi medi di durata contenuti delle cause civili, e per l'ottimo rapporto tra i magistrati e il Foro.

5. L'incontro di oggi è l'occasione per una discussione ampia, che faccia emergere le potenzialità, gli ambiti di applicazione, ma anche le difficoltà e le possibili controindicazioni di questo progetto. Il confronto dovrà necessariamente proseguire nei gruppi di lavoro che verranno costituiti nel giro di una decina di giorni, con l'obiettivo di sviluppare le indicazioni emerse nel dibattito di oggi ed elaborare – ove possibile – regole condivise per la redazione degli atti e modelli di riferimento per alcune tipologie di atti. L'adesione ai gruppi di lavoro è, ovviamente, libera e può essere comunicata via mail all'indirizzo: modelliatte@osservatorino.it indicando:

- a. nome e cognome
- b. qualifica (con la precisazione che possono partecipare solo avvocati, magistrati e praticanti procuratori)
- c. il gruppo di lavoro a cui si intende prendere parte, fra i seguenti:
 - tecniche generali di redazione (ref. Pres. Umberto Scotti e prof. Eugenio Dalmotto)
 - responsabilità civile (ref. Avv. Maurizio Curti e dr. Marco Ciccarelli)
 - locazioni (ref. Pres. Marco Buzano e Avv. Edoardo Rossetti)
 - famiglia (ref. Pres. Piergiorgio Algostino e Avv. Alessandra Fissore)

N.B. La mail di adesione dovrà essere inviata entro il termine tassativo di sabato 16 ottobre.

SESSIONE DIRITTO DI FAMIGLIA

Dr.ssa Luciana Dughetti

(delegata dal Presidente Algostino, assente per motivi di salute)

Sottolinea che il tema della tavola rotonda ha molto interessato i colleghi della settima sezione che, anche a causa del notevole carico di lavoro, necessita forse più di altre di uno snellimento delle modalità di trattazione delle cause. Si è dunque cercato di individuare per quali tipologie di procedimento sia possibile pervenire a modelli di riferimento condivisi per atti e provvedimenti. Tutti i giudici della sezione si sono trovati d'accordo sulla possibilità di adottare questi modelli per i divorzi congiunti, connotati da ridotta complessità ed al numero notevole. Per questi procedimenti è possibile anche elaborare un modello di sentenza standard, la cui redazione verrà indubbiamente agevolata dall'invio delle conclusioni a mezzo posta elettronica. Fra le riflessioni emerse nel dibattito della sezione alcune riguardano le auspicabili modalità di redazione dei ricorsi in materia di famiglia. Si è evidenziata l'opportunità che vengano indicati in modo preciso alcuni contenuti, strettamente funzionali all'ordinanza presidenziale: la situazione economica delle parti, e eventuali

convenzioni patrimoniali, il numero dei figli, eccetera. Normalmente queste indicazioni sono sì presenti, ma sono sparse (o disperse) in un relevantissimo numero di pagine. Segnala, ancora, l'opportunità di organizzare il ricorso per paragrafi distinti, in base alle questioni da trattare. Sottolinea l'opportunità che vengano prodotti sempre e subito i modelli fiscali. Deplora la prassi di inserire nelle conclusioni una serie di richieste (per esempio risarcimento danni, trasferimento di immobili,...) che per giurisprudenza consolidata non possono essere oggetto di quel procedimento. Espone un ulteriore punto dolente di molti procedimenti in materia di famiglia: le memorie istruttorie, sempre più corpose e tali da imporre repliche lunghissime e impegnativo lavoro di valutazione della rilevanza. Evidenzia come nella gran parte dei casi venga ammesso un numero di capitoli di prova limitatissimo rispetto a quelli richiesti dalle parti; e questo perché vengono spesso dedotte a prova di fatti che non pertengono all'oggetto della causa, ovvero che possono essere accertati mediante strumenti diversi dalla prova testimoniale. Ricorda infine che le deduzioni istruttorie dovrebbero essere articolate in modo tale da consentire la gran calendarizzazione del processo.

Avv. Assunta Confente

Si domanda anzitutto se le tecniche di redazione degli atti possano essere uno strumento di efficienza del processo; se, cioè, cambiando alcune modalità di redazione gli avvocati possano dare un contributo di efficienza ai tempi della giustizia, ed essere così protagonisti di una giustizia più celere e più giusta. La risposta è indubbiamente positiva perché tutti gli operatori sono corresponsabili della ragionevole durata del processo. Sottolinea che gli avvocati possono sicuramente migliorare la qualità complessiva del loro lavoro. Se, infatti, gli atti difensivi sono prolissi e farraginosi, sono disordinati, il giudice impiega più tempo per leggerli studiati (e per trovare e decidere il nocciolo della questione). Ma se, al contrario, gli atti sono chiari, sintetici, logici, il giudice è favorito nello studio della causa e nella redazione del provvedimento. Ritiene che nel settore famiglia sia possibile schematizzare e standardizzare soltanto certe tipologie di causa: ricorsi congiunti, ricorsi per interdizione e poco altro. Vede più complicato pensare a una struttura schematica per altri procedimenti (disconoscimento di, divorzi giudiziari, cause per alimenti). Espone di essersi confrontata, in merito al tema della tavola rotonda, con la Commissione Famiglia dell'ordine degli avvocati. Una considerazione generale emersa in quella sede è che non sia possibile "ingabbiare in uno schema prefissato" cause aventi ad oggetto diritti non disponibili. Tuttavia alcuni accorgimenti redazionali possono essere utilmente impiegati in ogni tipo di cause. Come ad esempio quello di redigere un indice è di organizzare l'atto per capitoli o paragrafi. Analoga suddivisione dell'atto è ipotizzabile per le memorie istruttorie, suddividendo i capitoli di prova in paragrafi che fanno riferimento a quelli della parte espositiva (per esempio sull'addebito, sull'assegnazione della casa, sull'affidamento dei figli, eccetera). Sottolinea l'opportunità di evitare la capitolazione di prove inutili, perché ininfluenti rispetto all'oggetto del contendere. Un altro accorgimento che ritiene di particolare utilità è quello di articolare le difese per punti corrispondenti a quelli della controparte. Ulteriori utili indicazioni redazionali possono essere quella di rendere più sintetici i richiami di giurisprudenza (ad esempio inserendo le massime a piè pagina, anche per non interrompere il ragionamento del testo); ed ancora, quella di distinguere i fatti pacifici da quelle

controversie, senza soffermare la trattazione sui primi (come pure sulle domande comuni alle parti). In merito alle produzioni documentali, sottolinea come sia utile numerare i documenti indicando, a fianco del documento, la memoria con cui è stato prodotto. Sottolinea infine come la rapidità di decisione in questa tipologia di caos sia essenziale, soprattutto quando sono coinvolti minori e ricorda che la redazione di un atto difensivo deve essere curata nei particolari, perché questo è lo strumento principale attraverso cui un avvocato rende un servizio al cittadino che chiede giustizia.

Avv. Alessandra Fissore

Dichiara di condividere interamente l'intervento della collega Confente. sottolinea l'estrema utilità di individuare un codice di comunicazione condivisa, comune a giudici e avvocati. Richiama all'esperienza dell'osservatorio per la giustizia civile di Torino che, nell'anno 2007, elaborò una bozza di protocollo in materia di famiglia, tale da tener conto del principio costituzionale del giusto processo, della certezza del giudice, della parità delle parti e della ragionevole durata del processo; una bozza di protocollo nella quale il contraddittorio e il suo svolgimento avevano posizione centrale, in quanto espressione di un valore costituzionale. Ritiene che le indicazioni condivise fra gli operatori possano andare anche oltre le tecniche di redazione di atti provvedimenti, ed estendersi alla interpretazione di norme processuali o alla individuazione di regole di condotta da seguire. Auspica, per esempio, che la costituzione del convenuto nei procedimenti di separazione e divorzio avvenga con anticipo, in modo tale che alla prima udienza il contraddittorio sia già costituito e il giudice possa emettere immediatamente i provvedimenti necessari. Ritiene che le cause in materia di separazione e divorzio giudiziali, e così pure i disconoscimento di paternità siano tali per cui la possibilità di schematizzare è limitata. Tale possibilità nel settore famiglia si ritiene invece sussistente nei procedimenti di interdizione e in quelli di separazione e divorzio congiunti.

SESSIONE RESPONSABILIA' CIVILE

Presidente Maura Sabbione

Manifesta il proprio favore rispetto all'iniziativa. Richiama l'esigenza di individuare i contenuti tipici per ciascun tipo di processo, al fine di assicurare sin dall'inizio il corretto e affluente svolgimento del contraddittorio. Sottolinea l'opportunità di presentare allegazioni ordinate e puntuali, anche dal punto di vista cronologico, osservando come sia utile distinguere i fatti principali da quelli secondari. Auspica che si eviti di inserire valutazioni nella esposizione del fatto, in tal modo compromettendo la possibilità, per la controparte, di effettuare riconoscimenti (sia pur parziale). Richiama l'importanza di una esaustiva indicazione dei fatti su cui si fonda la domanda e del petitum. Una tra le tecniche di allegazione disincentiva contestazioni generiche ad opera del convenuto. D'altra parte, se i fatti sono chiari, il giudice non ha bisogno di domandare le parti i chiarimenti di cui all'articolo 183, in tal modo riducendo i tempi del processo. La chiara esposizione iniziale consente inoltre il giudice di verificare agevolmente se nelle successive memorie venga operata una mera *emendatio libelli* ovvero un mutamento, non consentito, della domanda.

Avv. Barbara Porta (intervento scritto)

1. Introduzione

Buon pomeriggio a tutti.

In primo luogo vorrei ringraziare la Dott.ssa Ombretta Salvetti, quale referente del CSM per la formazione decentrata torinese nel settore civile, nonché l'Osservatorio per la Giustizia civile di Torino nella persona del Dott. Marco Ciccarelli per avermi chiesto di partecipare all'odierna tavola rotonda e per avermi coinvolto in questa loro coraggiosa iniziativa, finalizzata ad una continua e costante collaborazione e dialettica tra avvocati e magistrati e ciò al fine di rendere o aspirare a rendere il più efficiente possibile l'attuale processo civile, con gli strumenti già a disposizione e senza invocare ulteriori interventi normativi.

Solo partendo da un diretto confronto collaborativo sul campo tra avvocati e magistrati si potrà cercare di arrivare ad elaborare proposte (perchè vogliono essere solo tali e nulla più) il più idonee possibili per arrivare a delle decisioni in tempi accettabili, nella convinzione della fondamentale rilevanza del rapporto dialettico tra atti difensivi e provvedimenti del giudice.

Personalmente ritengo che solo atti difensivi dotati di chiarezza, univocità, completezza e sintesi consentano di arrivare a decisioni e sentenze altrettanto chiare e ciò sempre in una prospettiva acceleratoria del giudizio, in quanto la formulazione di atti difensivi di tal fatta - sempre in aderenza agli schemi processuali - consentirà al giudice uno studio della causa e una stesura della sentenza concentrati sui punti nodali della controversia, con l'effetto finale di velocizzare i processi.

Fatta tale breve premessa, quale avvocato operante prevalentemente nel settore della responsabilità civile nell'interesse dei danneggiati, cercherò di prospettare - sempre in un'ottica di concisione - un modello di citazione di primo grado e ciò sempre soddisfacendo le esigenze di tutelare e difendere al meglio gli interessi ed i diritti del proprio cliente e tenendo ben presente la portata del nuovo art. 115 cpc.

Le future "proposte" di atto di citazione in materia di responsabilità civile non sono ovviamente nè vincolanti nè obbligatoriamente da rispettarsi; sono proposte e come tali meramente indicative e devono essere, ovviamente, pienamente adattate al caso concreto.

Chi vorrà eventualmente condividere le stesse lo farà solo ed esclusivamente per convinzione.

Ci si muove sempre in un ambito di totale libertà e discrezionalità e lo scopo che si intende perseguire è quello di cercare di evitare le criticità presenti nell'attuale processo e nel contempo semplificare -senza per questo "appiattare"- il lavoro di noi difensori rendendolo maggiormente efficiente ovviamente con pari impegno da parte dei magistrati.

Quanto più il protocollo sarà diffuso e seguito, tanto più sarà possibile, con il contributo di tutti, migliorarlo ed aggiornarlo.

Riflettendo dunque sull'argomento che mi è stato assegnato ho provato ad immaginare- e credetemi non con facilità- una sorta di "*protocollo di atto di citazione*" -laddove sia concretamente possibile farlo- che, tenendo in debita considerazione le vari fasi del processo così come recentemente novellate ed utilizzando le comuni tecniche redazionali, agevoli la formazione di atti difensivi introduttivi rispettosi delle attuali regole processuali.

Sicuramente ciò susciterà reazioni negative e verranno mosse critiche del tipo : "..... ma così operando si arriverà ad un appiattimento totale delle difese ed ad una pericolosa uniformità che non consentirà una distinzione ed una diversificazione.....".

Personalmente questo pensiero non mi trova concorde; anzi penso che saranno proprio i protocolli a consentire una esaltazione delle aree di specializzazione, una migliore enucleazione del "nodo essenziale" di una controversia e di certo una maggiore sinteticità ed intelleggibilità non potrà che esaltare la libertà e l'efficacia del contenuto stesso degli atti.

A ciò si aggiunga come la possibile realizzazione di protocolli da seguire nei giudizi sia utile al fine di, se non evitare, rendere più difficoltosa l'imputazione per responsabilità professionale.

A solo titolo esemplificativo si pensi che il Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee il 5 luglio del 2007¹ ha impartito le "*Istruzioni pratiche alle parti*" per la redazione degli atti in materia di proprietà intellettuale, arrivando ad imporre persino il numero di pagine di cui devono essere composti gli atti. Senza giungere a tali estremismi, in questo quadro sono ovviamente prospettabili molteplici soluzioni nei diversi solchi della responsabilità civile (risarcimento danni da circolazione stradale; responsabilità extracontrattuale da cose in custodia ex art. 2051 c.c.; responsabilità ex art. 2048 c.c).

2. Proposta di protocollo condiviso e non vincolante di un atto di citazione in materia di responsabilità civile

Tenendo conto delle varie fasi del processo quali risultano dalle riforme degli ultimi anni ed in particolare dall'ultimo intervento riformatore e dalle preclusioni introdotte dalla L. 69/2009, ritengo che una proposta generale di "protocollo condivisibile" per la redazione di un atto di citazione in materia di responsabilità civile (l'esempio verterà genericamente su un sinistro stradale) -da approfondire ovviamente nelle sue varie fattispecie in laboratori o gruppi di lavoro tra avvocati e magistrati- possa essere così strutturato.

o o o o o

Oltre ovviamente agli accorgimenti di carattere generale comuni a tutti gli atti e che consentono di renderne più celere e snella la lettura (es: numerazione pagine, stesura indice, suddivisione dell'atto in paragrafi con titoli specifici e sottonumerazione degli stessi, richiami giurisprudenziali

1 In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 04.09.2007 L 232

sintetici...) ritengo preliminarmente che l'atto di citazione -inteso anche e non solo come strumento di efficienza del processo civile- possa essere ipotizzato come sotto indicherò, con la doverosa e fondamentale convinzione che il primo e forse più importante elemento è quello di scindere in modo chiaro, preciso e circostanziato le premesse e le deduzioni in fatto, da scandirsi anche in termini cronologici, da quelle che sono le valutazioni soggettive e gli elementi di diritto e questo anche al fine di meglio delineare anche successivamente i fatti non contestati sia esplicitamente che implicitamente ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

2.1. Parte introduttiva dell'atto.

A) Epigrafe ed indicazione delle parti;

B) *Abstract*, ovvero sia una breve e accurata sintesi del contenuto dell'atto di citazione, senza alcune note aggiuntive di interpretazione o di critica. *L'abstract* si limita in pratica a condensare brevemente e fedelmente gli aspetti sostanziali del documento esaminato.

Un *abstract* ben redatto consente infatti di identificare con immediatezza il contenuto fondamentale dell'atto e dunque individuare immediatamente il petitum immediato e mediato e la causa petendi; a titolo esemplificativo anche dal punto di vista redazionale e grafico mi vengono in mente gli abstract di Guida al Diritto Il Sole 24 ore

Quindi in materia di risarcimento da sinistro stradale in termini ovviamente generali si potrebbero così strutturare:

Abstract:

Il sinistro quale accadimento che genera responsabilità civile - La condotta del soggetto responsabile del sinistro - L'eziologia nel sinistro - Il sinistro in senso stretto quale evento colposo - Colpevolezza e responsabilità oggettiva nel sinistro -La responsabilità da sinistro e le cause di giustificazione - Danno non patrimoniale derivante da sinistro - Il danno patrimoniale derivante da sinistro -

In caso di causa di risarcimento danni provocati da veicolo in sosta:

Abstract:

Rc auto – Danni causati da veicolo in sosta - Presupposti operatività copertura assicurativa - Nozione di circolazione – Art. Cod. strada – Movimento, fermata e sosta.

Abstract in materia di responsabilità da cose in custodia :

Cosa in custodia- qualificazione del rapporto tra la res ed il proprietario o detentore etc..- caso fortuito- efficienza lesiva e nesso causale

2.2. Parte in fatto

Ritengo sia necessario partire dalla fattispecie costitutiva del diritto azionato ed allegare con chiarezza tutti i fatti storici (circostanze fattuali) che permettono di risalire ad essa.

Come già anticipato i fatti dovranno limitarsi ad una breve descrizione oggettiva, cronologica, circostanziata, chiara, priva di qualsiasi valutazione o giudizio di natura soggettiva.

Ciò non può che essere utile ed agevole per l'immediata percezione dei termini di fondo della controversia ed in particolare alle parti tutte, siano essi attori o convenuti, per un miglior esercizio del principio di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c. che si rammenta- è limitato ai soli fatti.

A titolo esemplificativo: Se l'azione è contrattuale e il diritto sorge da un contratto è bene citare per prima cosa il contratto stesso. Se l'azione è aquiliana (ex art. 2043 c.c.) è bene parlare immediatamente del fatto illecito ovvero del sinistro stradale in modo preciso e circostanziato, dell'omessa vigilanza descrivendone le modalità di svolgimento. Occorre dunque partire sempre dalla fattispecie concreta e verificare dopo le azioni possibili e le fattispecie astratte invocabili.

Per esempio Caio sale su un autobus ed, a seguito di una frenata improvvisa, dovuta ad una turbativa, cade procurandosi la frattura della spalla.

Sono possibili due azioni quella contrattuale e quella extracontrattuale, ovviamente le conseguenze tra l'applicazione dell'una o dell'altra fattispecie sono diverse e significative. Una volta individuata la fattispecie astratta occorre evidenziare gli elementi costitutivi della fattispecie stessa.

Altro esempio di un fatto illecito da sinistro stradale in cui i fatti costitutivi potranno essere così delineati:

A) il comportamento *contra ius* nel suo integrale svolgimento: Tizio in tale data.....in tale luogo.....ed in tale ora..... alla guida del proprio veicolo targato ovvero alla guida di veicolo altrui ad un incrocio omette la precedenza a Caio e dunque va ad impattare contro quest'ultimo;

B)il danno: Caio a seguito dell'urto tra i veicoli si procura lesioni consistenti in.....;

C) il dolo o la colpa: Tizio non ha rispettato la precedenza all'incrocio in quanto;

D)il nesso etiologico.

2.3. Parte e considerazioni in diritto

In questa parte come a tutti noto, l'attore individua l'azione o le azioni che intende promuovere e vengono altresì individuate le norme applicabili. Qualora vi siano più qualificazioni giuridiche, le diverse qualificazioni andranno proposte in via gradata.

Vengono anche citati gli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti; l'enunciazione dovrebbe essere sintetica con riferimento alla rivista o ai siti ove la medesima può essere reperibile atteso che la *sedes* naturale di una disamina più approfondita in diritto è la comparsa conclusionale.

Le valutazioni giuridiche non necessiteranno di contestazione specifica in quanto l'art. 115 c.p.c. così come novellato nel 2009 prevede la contestazione specifica solo per i fatti.

Ritengo dunque sia sufficiente fare solo brevi cenni di inquadramento e sintetici riferimenti dottrinari.

A quanto sopra esposto soccorre tra l'altro il principio del "*iura novit curia*".

Nel caso del sinistro stradale sopra delineato in cui risultano coinvolti Tizio e Caio ritengo personalmente sufficiente richiamare la norma del codice della strada che si ritiene violata ed in via generale l'art. 2054 c.c. ovvero formule più generali ma chiare del tipo "responsabilità contrattuale ed extracontrattuale".

Nei casi di responsabilità civile non in materia di sinistri stradali si individueranno le norme invocabili nella fattispecie concreta quale ad esempio l'art. 2051 ovvero anche in tal caso formule più ampie.

3. Le richieste di ammissione dei mezzi di prova ed istruttori

Solo alcuni brevissimi cenni sul punto visto che l'argomento relativo all'attività istruttoria verrà trattato dal Dott. Scotti.

Al fine di addivenire ad un'efficiente processo civile ritengo sia assolutamente necessario evitare l'assunzione di prove inutili e superflue ed è proprio in questo contesto che la collaborazione tra difensori e magistrati deve essere il più intensa e condivisa possibile; sul punto suggerirei anche la necessità di calendizzare l'assunzione delle prove e che le medesime siano assunte dai giudice titolari della causa.

Infatti, forse perchè mossi da esigenze di natura cautelativa nei confronti del mandato ricevuto dal cliente ed al fine di evitare decadenze ed acquiescenze, noi legali -e parlo della sottoscritta- abbondiamo ed esageriamo nella formulazione dei capitoli di prova, nell'indicazione del numero di testimoni, soprattutto in materia extracontrattuale dove non c'è il relativo documento.

Pertanto una volta chiarita ed individuata tra le parti ed il giudice (a mezzo di atti più sintetici e maggiormente intelligibili ed un'esposizione in fatto chiara ed oggettiva ed ordinanze istruttorie altrettanto chiare e circostanziate) la fattispecie in discussione e l'area invece del non contestato, occorre in apposito paragrafo dell'atto di citazione (ed anche in 2° memoria ex art. 183 6[^] comma c.p.c.) dedurre sintetici ma esaustivi capitoli di prova con indicazione per ogni capo di prova dei singoli testimoni da sentire ed in caso di richiesta di ammissione di CTU formulare già una proposta di quesito da sottoporre al giudice.

In materia di deduzione istruttorie è chiaro come i capitoli di prova saranno più numerosi e più dettagliati in materia di diritti eterodeterminati, stante l'indiscutibile necessità di del riferimento al fatto storico generatore e dunque la necessaria allegazione di un fatto estrinseco, rispetto alla maggior sintesi consentita dai diritti autodeterminati.

D'altra parte in ambito istruttorio anche il magistrato dovrà essere altrettanto chiaro e puntuale nella propria ordinanza, esaminando tutte le singole istanze istruttorie e motivando singolarmente l'eventuale rigetto delle medesime (purtroppo si vedono ancora in giro ordinanze istruttorie definibili salomoniche; nell'ordinanza istruttorie a seguito del deposito di tutte le memoria di cui all'art. 183 6[^] comma c.p.c., il Giudice potrà anche indicare i fatti non contestati alla luce del nuovo art. 115 c.p.c. e calendizzare l'assunzione delle prove.

Mi sia permesso un suggerimento: forse sarebbe opportuno -nell'ottica di un protocollo virtuoso e con espresso riferimento all'art. 115 c.p.c.- redigere o meglio cercare di redigere nei vari costituendi gruppi di lavoro un elenco delle contestazioni generiche da evitare ed un elenco delle contestazioni specifiche suggerite.

4.Le conclusioni.

In esse viene enunciato il petitum. Le domande possono essere cumulative ,alternative o poste in via subordinata. Fondamentale è l'indicazione del tipo di provvedimento che si intende ottenere (ad esempio, domanda di accertamento, domanda di condanna e domanda costitutiva). A volte è possibile formulare più richieste, congiunte o alternative.

In quest'ultimo caso occorrerà graduare le domande, ponendo come principale quella più ampia e più vantaggiosa per la parte e come subordinate le eventuali altre. E' superfluo ricordare come nelle conclusioni vada anche inserita la richiesta di rifusione delle spese processuali.

Occorre poi elencare numericamente tutte le produzioni effettuate ed indicare i testi.

Da ultimo ricordo l'attuale necessità di allegare tra i vari documenti il modulo di informativa sulla facoltà di ricorrere alla mediazione ex art. 4, comma 3 D.lgs. 28 del 2010.

5. Brevi considerazioni finali

Credo che nel mio intervento sia emersa la fiducia riposta nell'attuale iniziativa di tentare di intraprendere prassi condivise sia come avvocato in generale che come legale dei danneggiati in particolare, in quanto solo da un processo efficiente e celere i nostri assistiti possono vedere tutelati al meglio i loro diritti.

Ringrazio tutti per l'attenzione con l'auspicio di ritrovare i presenti nei costituendi gruppi di lavoro.

Avv. Maurizio Curti (intervento scritto)

Travolto dalla declaratoria di incostituzionalità² emessa dalla Consulta il 12 ottobre 2007 – con sentenza n°340 – l'art. 13, comma secondo, D.Lgs 17 gennaio 2003 n°5 nella parte in cui stabiliva che «i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla conclusione di questa», poichè ad avviso del giudice delle leggi, «la disposizione censurata detta una regola del processo contumaciale in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione del convenuto non è mai stato attribuito il valore di confessione implicita» i soli convenuti regolarmente costituiti si trovano implicati nelle regole, di creazione giurisprudenziale, da poco trasfuse nel novellato art. 115 Cod. Proc. Civ. e che fanno capo al c.d. principio di non contestazione.

Vertendosi – per quanto concerne la responsabilità civile – in ambito estraneo a diritti indisponibili o dove sia richiesta la prova documentale ad substantiam siamo costretti, nella veste di convenuti, alle più puntigliose contestazioni in ordine al contenuto degli atti [citazione e memorie istruttorie] avversari.

Tanto più che le pretese avanzate onde richiedere l'adempimento di una obbligazione risarcitoria traggono – necessariamente – origine da diritti c.d. eterodeterminati [che possono venire in contesa più volte fra le stesse parti] per la cui identificazione occorre riferirsi ai pertinenti elementi costitutivi di natura fattuale.

Cosa che se, da una parte, obbliga gli attori a puntuali allegazioni e deduzioni, dall'altra, impone ai convenuti l'onere di una difesa a tutto campo – secondo il paradigma dell'art. 167 Cod. Proc. Civ. – sotto la spada di Damocle della sanzione contemplata dal novellato art. 115 del codice di rito.

Onere la cui estrinsecazione – al di là degli insegnamenti ricavabili da quella vera summa che può reputarsi la sentenza 5 ottobre 2009 n°1315 della Corte d'Appello di Torino – rimane motivo di dibattito.

Dal momento che si ipotizza anche la possibilità di contestazioni implicite, ricavabili dalla narrazione di fatti incompatibili con le affermazioni della controparte. Sottolineando come tale impostazione non sarebbe in contraddizione con il dato normativo laddove è richiesta una <presa di posizione> e la «specificità» della contestazione, ma non la sua sacramentale espressione: il tutto da leggersi in coerenza al principio generale del raggiungimento dello scopo.

Ad ogni buon conto non è chi non veda come ai convenuti preme – sicuramente più che agli attori – di riuscire ad individuare protocolli utili a riporre la dialettica processuale al di fuori dalle sacche di indeterminatezza che li espongono al rischio di pronunce negative basate sulla mancata contestazione delle allegazioni e deduzioni avversarie.

Senza considerare quanto la possibile condivisione di stilemi procedurali valga, altresì, ad allontanare – per tutti – il rischio di imputazioni per responsabilità professionale.

² Sia pure motivata dall'eccesso di delega.

Ciò detto come mera ipotesi iniziale di discussione mi sembrerebbe logico chiedere di inserire negli atti difensivi attraverso cui si dipana il giudizio l'articolazione dei singoli punti di contestazione, corredati o meno dalla verità alternativa proposta, completata [ove necessario] dalle deduzioni probatorie, incluse quelle a contrario.

A patto – naturalmente – che la struttura del libello avversario sia architettata in maniera tale da consentirlo.

Esemplificando.

- **Nelle cause di r.c. auto**, parte attrice [per quanto a sua conoscenza] dovrebbe:

1. Indicare quali veicoli risultano coinvolti nel sinistro (specificandone, almeno, le targhe) e quale posizione – conducenti / trasportati – rivestano i singoli attori.

1. bis) In extrema ratio il convenuto potrebbe negare tali circostanze od alcune soltanto di esse.

2. Precisare chi siano effettivamente i danneggiati a seguito dell'accaduto (cosa che ha un suo preciso riflesso, soprattutto fintantochè l'adeguamento dei <massimali> richiesto dal legislatore comunitaris non sia giunto a regime, alla luce delle previsioni contemplate dall'art. 140 D.Lgs 7 settembre 2005 n°209).

2. bis) Va da sè che la Compagnia assicuratrice la quale intenda rilevare – forse addirittura eccepire in senso stretto, secondo un certo orientamento giurisprudenziale – i limiti del massimale dovrà prendere immediatamente posizione sul tema ed indicare [cosa rara ma non impossibile] i coassicuratori non menzionati nel contrassegno esposto.

3. Esplicitare di quali erogazioni, anche in forma di rendita, abbia – eventualmente – beneficiato nonché a quale titolo (ristoro del danno biologico ovvero patrimoniale) oltrechè da quale ente facoltizzato ad avvalersi della surroga ex artt. 1201 / 1205 o 1916 Cod. Civ. [per lo più assicuratori sociali.

3. bis) Parte convenuta potrà così determinarsi – in limine litis – circa le iniziative (chiamate di terzo o istanze ex artt. 210/213 Cod. Proc. Civ.).

4. Allegare – ovviamente – quali invalidità abbia riportato nell'occorso, compresa la loro incidenza sulla capacità lavorativa.

4. bis) Sarebbe doverosa, a questo punto, una presa di posizione – al limite agnostica – della parte convenuta, a prescindere dalla produzione dell'elaborato peritale (che non sia stato oggetto della richiesta di accesso ai sensi dell'art. 146 del Codice delle assicurazioni private)

5. Deducendo poi da quali – conferenti – elementi di ordine fattuale ritenga doversi inferire la percentuale di <personalizzazione> del danno biologico reclamato entro ovvero oltre i limiti tabellari.

Analoga considerazione vale in merito al danno da lesione del rapporto parentale.

5. bis) Già oggi – di norma – i convenuti esplicitano debitamente le proprie osservazioni sul tema ma la cogenza [deontologica?] del protocollo non potrebbe che sortire benefici effetti.

- **Nelle cause di r.c. non auto**, parte attrice [per quanto a sua conoscenza] dovrebbe:

Fornire adeguata spiegazione circa il risultato cui mirano le circostanze allegare e dedotte a prova: tenendo conto che le domande di natura contrattuale e quelle ex artt. 2043, 2049, 2050 e 2051 Cod. Civ. si pongono in rapporto di reciproca infungibilità (tanto che il giudice di nomofilachia ha negata efficacia interruttiva del termine prescrizione ad una petizione risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ. nei confronti dell'azione successivamente intrapresa per il risarcimento del danno sulla base delle previsioni degli artt. 2049, 2050, 2051 Cod. Civ.: c.f.r. Cass. 16 gennaio 2006 n°726).

Mi permetto di rammentare – ai pochissimi che l'avessero scordato – che di recente la Suprema Corte, nello statuire sulla responsabilità extracontrattuale invocata a fronte della sconessione di un marciapiede, abbia puntualizzato come in presenza di un fatto storico qualificabile nel genus dell'illecito aquiliano la parte danneggiata abbia l'onere di provare gli «elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della impossibilità soggettiva, mentre l'ente pubblico – preposto alla sicurezza dei pedoni – ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colpevolmente omissivo dell'ente stesso» (c.f.r. Cass. 11 gennaio 2008 n°390).

Credo che – nella fattispecie in parola, oggetto di notevole contenzioso – lo schema cui fare riferimento in sede di redazione degli atti sia, giocoforza, quello così confezionato dal giudice di legittimità.

Mentre quello di prossimità si troverà, pur sempre, a navigare nel mare agitato dalla distinzione fra il potere di allegazione e quello di rilevazione. Il secondo dei quali – giusta Cass. Sezioni Unite Civili 3 febbraio 1998 n°1099 – appartiene alla parte solo allorchè la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente previsto come elemento integrativa della fattispecie difensiva (eccezioni stritto sensu oppure disposizioni normative che prevedano un'indispensabile iniziativa della parte) «dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito».

Sono sicuro che molte altre – e più pregnanti – iniziative di quelle dianzi suggerite sortiranno dal contributo che i presenti offriranno nel costituendo gruppo di lavoro.

Fermo restando che, soprattutto, i convenuti professionali – id est le Compagnie assicuratrici – guardano con grande favore iniziative dirette a semplificare, al loro personale, la lettura degli atti introduttivi. Facilitando ciò – attraverso la riduzione dei margini di incertezza – le transazioni in limine litis.

SESSIONE LOCAZIONI

Presidente Marco Buzano (intervento scritto)

Un po' meno latino e un po' più matematica.

E' questa la sintesi delle considerazioni che intendo fare in merito alle tecniche di redazione degli atti e dei provvedimenti.

Sappiamo tutti che il diritto non è matematica e che la decisione del giudice non è fondata solo sulla logica, ma anche sulla valutazione di elementi di carattere sociale ed umano che non possono essere agevolmente inseriti all'interno di schemi precostituiti.

Ritengo però che, in un'epoca in cui il diritto è diventato sempre più complesso e l'uso del computer ha cambiato radicalmente il nostro modo di lavorare, sia diventato indispensabile accostarsi al diritto con una mentalità più rigorosa e scientifica.

Se si vogliono raggiungere maggiori risultati sotto il profilo dell'efficienza del processo e della rapidità delle decisioni è infatti necessario fare meno uso di belle parole e frasi ad effetto e cercare invece di indicare in modo preciso gli elementi utili ai fini della decisione della causa, adottando per certe fattispecie dei modelli di atti precostituiti.

Si tratta, a mio modo di vedere, di un radicale cambiamento di mentalità: gli atti degli avvocati e i provvedimenti dei giudici non devono essere dei "temi" di italiano, ma devono rispondere a requisiti di chiarezza e di rigore logico, in modo di consentire a chi li legge di capire subito quali sono le questioni rilevanti della controversia.

Questo cambiamento di mentalità incontra però diversi ostacoli.

Il primo è che non sempre tutte le parti hanno interesse alla sintesi e alla chiarezza espositiva: spesso chi sa di non avere ragione cerca intenzionalmente di esporre i fatti in maniera confusa, in modo da spostare l'attenzione su questioni irrilevanti e impedire alle altre parti e al giudice di mettere a fuoco l'oggetto della controversia.

Un altro ostacolo è costituito dal fatto che la maggior parte degli avvocati e dei giudici ha una formazione culturale di stampo "classico" e fa oggettivamente fatica ad assumere una mentalità scientifica: c'è anche chi – di fronte a un normale conteggio – afferma quasi vantandosi di non avere mai avuto un buon rapporto con la matematica.

Si tratta pertanto di individuare delle tecniche di redazione degli atti e dei provvedimenti che possano col tempo indurre avvocati e giudici ad assumere un diverso atteggiamento.

In questa ottica si pone l'iniziativa dell'osservatorio per la giustizia civile di Torino che è diretta ad individuare delle tipologie standard di atti in alcune controversie non particolarmente complesse.

Uno dei settori in cui è possibile questo tipo di sperimentazione è certamente quello delle locazioni perché è un settore in cui si riscontra la presenza di un certo numero di controversie che, pur non essendo propriamente di carattere seriale, sono basate sulla risoluzione di identiche questioni.

Mi riferisco ad esempio ai procedimenti di convalida di sfratto per morosità o per finita locazione, alle cause di diniego di rinnovo alla prima scadenza e ad alcune controversie relative al risarcimento dei danni causati dal conduttore ai beni locati.

A mio avviso il lavoro che dovrà essere compiuto dai gruppi di studio è quello di individuare quali siano gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano le diverse tipologie di controversie e di provvedere quindi a predisporre degli atti standard contenenti dei “campi” in cui dovranno poi essere inseriti tali elementi.

Nelle cause di locazione potrebbero a puro titolo esemplificativo essere predisposti dei campi relativi all’individuazione dell’immobile locato, alla tipologia del contratto, alla data di stipulazione e di registrazione del contratto, alle pattuizioni relative ai canoni e agli oneri accessori.

L’individuazione specifica degli elementi essenziali dell’atto di citazione o del ricorso dovrebbe poi consentire:

- al convenuto di procedere a una contestazione specifica dei fatti indicati dall’attore, come imposto dalla nuova formulazione dell’art.115 c.p.c.;
- al giudice di individuare con esattezza l’oggetto del contendere, nell’ambito delle opposte deduzioni delle parti.

Il risultato che si dovrebbe raggiungere è quello di un notevole risparmio di tempo e di una conseguente riduzione dei tempi di celebrazione dei processi.

Avv. Edoardo Rossetti (intervento scritto)

Affrontare la problematica della individuazione di schemi per gli atti relativi al processo ordinario in materia locatizia, a differenza dei casi dei procedimenti speciali, appare sicuramente più arduo; non foss’altro che per la molteplicità e varietà della casistica in esame.

Occorre preliminarmente evidenziare che tutti i procedimenti sono disciplinati dall’art. 447 bis c.p.c. che richiama quasi nella sua totalità il cosiddetto “rito del lavoro” introdotto nel nostro codice dal 1973.

Il processo in oggetto, ben prima delle ultime riforme processuali del nostro codice, individuava precise scadenze che inerivano anche alla forma dell’atto sia esso introduttivo (ricorso) che di risposta (memoria costitutiva), lasciando, peraltro, un margine al giudice (art.421, 1° c.p.c.) per eventuali sanatorie: *“Il Giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti”*.

Tali precetti giuridici hanno sicuramente favorito nel corso del tempo per gli operatori del diritto, una più puntuale disciplina per la redazione degli atti, ma sicuramente può essere importante procedere nella ricerca di una migliore sistematizzazione.

Essendo del tutto impossibile, allo stato, individuare ogni e possibile fattispecie di controversia, ritengo sia importante preliminarmente tentare di fornire uno schema generale che possa trovare rispondenza a varie tipologie di atti; anche seguendo i precisi dettati normativi. E ciò può valere per entrambi gli atti: ricorso e memoria costitutiva.

Appare, in primo luogo, indispensabile suddividere l'atto in vari campi (rientrando, così, nel processo telematico):

- fatto
- diritto
- mezzi istruttori
- indicazione dei documenti prodotti
- conclusioni

FATTO

Nell'ambito dei fatti da esporre, occorrerà fornire al Giudicante in maniera chiara e precisa la scansione delle circostanze che hanno condotto alla controversia giudiziaria.

Partendo dalla costituzione del rapporto (ci troviamo di fronte nel caso di specie sicuramente ad un rapporto locativo) al suo proseguire occorre effettuare una puntuale descrizione dei fatti rilevanti al fine della piena conoscenza del giudice di quanto si sottopone alla sua attenzione per la discussione della causa.

Per la parte resistente appare, poi, all'uopo, indispensabile una precisa presa di posizione nell'ambito del contraddittorio alle negazioni e controdeduzioni per il superamento del precetto di cui al 1° comma dell'art. 115 c.p.c. (nuova formulazione).

DIRITTO

In questo ambito, se sviluppata con cura e particolarità la parte precedente, potrà il difensore evidenziare ogni implicazione giuridica non essendoci ovviamente limiti di sorta all'esposizione delle tesi che si vuole sottoporre all'attenzione del giudice.

E proprio in questa sede potranno essere effettuati i doverosi richiami agli elementi fattuali sopradescritti a sostegno della propria difesa.

Ciò vale ancor più nell'ambito della disciplina delle presunzioni che, come più volte espresso dalla Suprema Corte, trovano la debita applicazione nel campo della locazione.

MEZZI ISTRUTTORI

Anche se spesso si procede al richiamo dell'esposizione in fatto per la capitolazione delle prove testimoniali, credo sia importante, a contrario, individuare a parte le circostanze da sottoporre al giudicante per la loro ammissione.

I modi di deduzione delle prove non possono essere che quelli dettati dall'art. 244 c.p.c., con particolare attenzione all'esposizione dei fatti che in questa sede debbono essere ben individuati e circostanziati, onde non incorrere in spiacevoli seppure debiti provvedimenti di inammissibilità.

INDICAZIONE DEI DOCUMENTI

Seppur in mancanza di precisi disposti pare opportuno una indicazione precisa dei documenti offerti in comunicazione, possibilmente con un'elencazione separata riassuntiva, seppur richiamata nei testi precedenti.

CONCLUSIONI

La formulazione delle stesse, contenuta in un preciso ambito, deve essere effettuata con particolare cura separando e graduando (in casi di ipotesi subordinate) le varie richieste.

E' evidente come l'esposizione debba essere sintetica seppur individuando senza ombra di dubbio il "tema decidendi" anche sotto questo profilo.

Sarebbe, comunque, opportuno il richiamo alle norme invocate seppur nei limiti individuati dal nostro ordinamento.

Dato questo come probabile schema generale, in senso meramente esplicativo in questa sede si possono considerare alcune fattispecie tipiche tra le più ricorrenti.

1. CONTROVERSIE RELATIVE AL RISARCIMENTO DEI DANNI

L'ipotesi può essere sia quella azionata dal locatore per danni procurati all'immobile, sia quella del conduttore per danni subiti a seguito di mancato intervento di manutenzione dovuta dal locatore.

Può essere questa la fattispecie più semplice da schematizzare. Elemento del fatto sono sicuramente l'origine del rapporto (contratto), l'accadimento specifico (evento-incidente), l'entità della richiesta.

Le norme codicistiche e delle varie leggi speciali sono la fonte di diritto da cui far scaturire i reciproci diritti e doveri.

E' opportuno se non indispensabile evidenziare precisi mezzi istruttori sia sull'evento che sul fondamento del danno, non limitandosi alla mera richiesta di C.T.U. che rischierebbe di essere esplorativa se non addirittura alternativa all'obbligo incombente e, quindi, del tutto inammissibile.

2. DINIEGO DI RINNOVAZIONE UNA PRIMA SCADENZA DEL CONTRATTO

Alla luce delle previsioni e dell'art. 3 della legge n. 431/98 e dell'art. 29 della legge n. 392/78 in questa fattispecie, anche in riferimento alle nullità comminate dagli articoli appena citati, è indispensabile nell'indicazione dei fatti individuare precisamente l'ipotesi di necessità!

Tale incombente implica una disamina e fattuale e, il più delle volte, di diritto sulla fattispecie a cui si ricorre individuando precisamente le circostanze da porre all'esame del giudice con i mezzi di prova ordinari.

Per il convenuto conduttore, seppur nella libertà della difesa e del contraddittorio, è importante evidenziare puntualmente i fatti impediti e/o ostativi all'accoglimento della domanda.

3. IMPUGNAZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI

E' questa una delle fattispecie più frequenti, normalmente utilizzata dal conduttore per la declaratoria di nullità e/o annullabilità di singole clausole per illiceità e/o illegittimità.

Questa appare la situazione più difficile da schematizzare sia per la complessità sia per la diversità della casistica.

Uno sforzo, però, pare opportuno effettuarlo.

A mio giudizio può essere, comunque, utilizzato per quanto possibile il modello generale sopra ipotizzato.

Dovrà, quindi, essere dato pieno risalto nell'ambito del fatto e cioè a tutte quelle circostanze che hanno prodotto la nullità e/o annullabilità lamentata con particolare attenzione alla nascita del rapporto ed al suo evolversi nel corso del tempo.

L'individuazione della illiceità e/o illegittimità dovrà essere effettuata e nell'ambito dei fatti (e quindi per quanto possibile anche nella capitolazione dei mezzi istruttori) e richiamata nella disamina di diritto.

E' evidente in questa fattispecie il ricorso alla materia delle presunzioni da parte del giudice, ma ciò non esime il difensore dalla redazione di un atto che espliciti chiaramente le circostanze poste alla base della domanda.

D'altra parte il convenuto nella sua difesa non potrà limitarsi ad una generica contestazione, ma dovrà evidenziarsi specificatamente quanto, anche sotto il profilo in contraddittorio dei fatti, posto alla base della sua tesi.

E ciò ovviamente pur tenendo conto degli specifici oneri di prova tra le parti del processo della legge attribuita.

Ovviamente questi sono semplici e schematici spunti di riflessione che dovranno essere sottoposti ad una più approfondita discussione e disamina nel proseguo del lavoro.

SESSIONE ATTI ISTRUTTORI (E TECNICHE GENERALI DI REDAZIONE)

Presidente Umberto Scotti (intervento scritto)

1. Premessa.

Lo scopo di questo breve nota è quello di selezionare alcune proposte di prassi “virtuose” che si traducano in una linea di approccio condiviso da parte dei magistrati e degli avvocati per la formulazione delle istanze istruttorie delle parti nelle controversie civili, per l’opposizione alle istanze istruttorie avversarie e per la decisione sulla loro ammissione da parte del giudice, concretamente e pragmaticamente finalizzata alla semplificazione funzionale dei comportamenti degli operatori del settore (avvocati e magistrati).

Occorre superare una serie di resistenze psicologiche che scaturiscono dallo spirito di autonomia e dall’orgoglio professionale delle categorie interessate; ciò può avvenire solamente prefigurando soluzioni semplificatrici che consentano, da un lato, al magistrato di ritenere rispettati i tradizionali spazi di indipendenza, autonomia e libertà operativa, e, dall’altro, all’avvocato di soddisfare le esigenze difensive del cliente assistito, scaturenti dal mandato professionale, pur mantenendosi all’interno dei canali di conformazione imposti dai modelli “virtuosi”.

Se queste garanzie non vengono assicurate, la prassi non decollerà, trattenuta a terra dagli attriti provocati dalle resistenze delle categorie interessate; un decollo parziale ma ampiamente condiviso dovrebbe invece produrre un effetto “volano”, che induca anche gli “scettici” e i “conservatori” ad adottare il modello “virtuoso”.

La natura praticamente propositiva di questo intervento esclude un approccio tipicamente tecnico-giuridico e induce a dare per scontate le problematiche relative alla deduzione e l’ammissione delle prove nel giudizio civile, tradizionalmente note, che costituiscono piuttosto lo sfondo e lo scenario operativo.

La proposta di una prassi virtuosa deve essere evidentemente formulata nel contesto di una discrezionalità selettiva: ossia, in altre parole, la prassi consigliata non è affatto l’unica conforme a diritto (e quindi non rappresenta un comportamento doveroso) ma è semplicemente quella che nel ventaglio di varie condotte conformi a diritto soddisfa maggiormente gli interessi giudicati preferenziali, eliminando una serie di inconvenienti pratici e di situazioni pregiudizievoli negative.

Pertanto il primo passo pare quello di condividere gli obiettivi e le valutazioni negative circa l’esistente.

L'obiettivo principale è quello di semplificare al massimo i meccanismi di ammissione della prova, permettendo a tutti gli operatori di comprendere, nel minor tempo possibile e con il minor dispendio possibile di energie e risorse, se un mezzo di prova proposto da una delle parti è ammissibile e rilevante e deve quindi essere assunto nel corso del processo.

Il vantaggio dell'economia è evidente:

- il risparmio di risorse dovrebbe consentire di esaminare più procedimenti, nello stesso tempo e con le stesse energie,
- dovrebbe inoltre evitare l'assunzione di prove inutili o l'errore consistente nella mancata ammissione di una prova di cui solo tardivamente si comprenderà la necessità (con la conseguente regressione dell'*iter* processuale).

A mio parere, le attuali diseconomie, o, se si preferisce, criticità, possono essere così catalogate:

- a) i difensori eccedono nella formulazione delle deduzioni istruttorie per una comprensibile esigenza cautelativa, temendo di incorre in preclusioni e decadenze (con il conseguente vizio di sovra-deduzione istruttoria);
- b) manca un preciso momento anteriore alle deduzioni istruttorie (normalmente effettuate con la memoria di cui all'art.183/6 n.2) in cui venga definito in modo obiettivo ed imparziale (*ergo* con intervento dal giudice) l'area del non contestato, sicché le parti deducono a prova anche circostanze, che potrebbero risparmiarsi se conoscessero l'opinione del giudice circa la delimitazione dell'area di non contestazione;
- c) il giudice contrasta tali atteggiamenti con prassi talora eccessivamente rigorose, negando cioè l'ammissione delle prove in modo eccessivo (al fine di non appesantire il lavoro con la gestione di pesanti udienze di assunzione probatoria) ovvero con prassi talora eccessivamente liberali, ammettendo prove inutili (al fine di semplificarsi il lavoro di valutazione critica delle deduzioni proposte);
- d) vi sono ambiguità linguistiche e terminologiche che ostacolano la comprensione e il conseguente atteggiamento processuale delle parti; per esempio spesso viene utilizzato per contestare l'ammissione di un mezzo di prova orale o per spiegare la sua mancata ammissione l'aggettivo "*documentale*" riferito alla circostanza dedotta, con una triplice valenza semantica alternativa e conseguente ambiguità³;

³ Ossia:

1. perché la circostanza dedotta richiede la prova scritta *ad substantiam* o *ad probationem*;
2. perché la circostanza dedotta deve essere provata con la produzione di un documento, in forza di qualche specifica disposizione normativa;
3. perché la circostanza dedotta è già provata documentalmente, grazie alla produzione di un documento scritto.

- e) non sempre il canale di comunicazione e di dialogo fra le parti e il giudice circa le esigenze istruttorie è del tutto limpido e scorrevole; se è vero che il giudice è indotto ad una certa opacità comunicazionale dall'esigenza di non anticipare la decisione di merito con il provvedimento di ammissione della prova (pur sempre revocabile in ogni tempo *ex art.177 c.p.c.*), è anche vero che le parti sono spesso influenzate nelle loro scelte processuali da provvedimenti istruttori, che talora (come l'esperienza porta a ben conoscere i giudici di appello) si rivelano vere e proprie "trappole"⁴.

Gli obiettivi della prassi virtuosa idonei a controbilanciare gli inconvenienti denunciati potrebbero essere:

- a) indurre le parti a strutturare gli atti secondo una tecnica tale da facilitare la separazione delle deduzioni in fatto dalle valutazioni e dai commenti in diritto, sì da semplificare il compito della controparte e del giudice;
- b) individuare un momento processuale diretto a identificare la *res* controversa e l'area del non contestato (esigenza fondamentale alla luce dell'evoluzione, prima giurisprudenziale e poi normativa, che ha condotto all'attuale testo dell'art.115 c.p.c.);
- c) formulare un codice di comunicazione condiviso per la classificazione dei motivi di opposizione e per l'indicazione delle ragioni di non ammissione;
- d) definire la linea corretta di comportamenti che la parte pregiudicata dalla non ammissione dell'istanza istruttoria deve seguire per evitare di incorrere in decadenze o acquiescenze.

2. La struttura degli atti.

E' importante che le parti strutturino gli atti secondo una tecnica volta a facilitare la separazione delle deduzioni in fatto dalle valutazioni e dai commenti in diritto, sì da semplificare il compito della controparte e del giudice.

Quest'esigenza riguarda già gli atti introduttivi e non solo le successive memorie istruttorie *ex art.183/6*.

Io credo che non bisogna puntare su scelte eccessivamente formalistiche e difficilmente omologabili, quali quelle che mirino a imporre alle parti numeri massimi di pagine, caratteri grafici, spaziature....

⁴ Ad esempio, per un cambiamento della persona del giudice che aveva deciso sull'ammissione rispetto a quello investito dalla decisione finale, oppure per un cambiamento di opinione, o per la comprensione dell'errore grazie alle difese finali dell'avversario; se la parte ha rinunciato a coltivare l'istanza istruttoria erroneamente respinta, a nulla poi le vale invocare l'influenza esercitata dal precedente provvedimento del giudice (*error iudicis est error partis*: la decadenza o l'acquiescenza si è prodotta e a buon diritto viene invocata dalla controparte).

Penso invece che il punto fondamentale (e più facilmente condivisibile) sia quello di distinguere i fatti dalle opinioni, esigendo la formulazione separata – in apposito paragrafo dell’atto- delle deduzioni in fatto, scandite in modo chiaro, per punti specifici, prive di ogni contaminazione valutativa rispetto alle argomentazioni in diritto.

Ciò dovrebbe consentire in modo agevole il raffronto fra le rispettive deduzioni in punto di fatto e l’individuazione dell’area di non contestazione, ossia la base fattuale condivisa, espressamente o almeno implicitamente e per effetto di non contestazione specifica.

Dal paragrafo delle deduzioni debbono essere bandite tutte le argomentazioni (ad esempio “*Caio si impegnava a venire a riparare la settimana successiva il tubo, così riconoscendo il vizio...”) e tutte le valutazioni (ad esempio : “*Tizio infondatamente e pretestuosamente dichiarava che”), non meno delle inferenze causali (“Per contenere la proliferazione dei danni, la società Zeta faceva smontare il ponteggio...”).**

Nelle deduzioni in fatto deve essere semplicemente formulata l’enunciazione “*Caio si impegnava a venire a riparare la settimana successiva il tubo*”, o *Tizio dichiarava che*” o “*la società Zeta faceva smontare il ponteggio...*”); le altre valutazioni e osservazioni debbono essere convogliate nella parte argomentativa e nella relativa trattazione illustrativa in fatto e diritto.

Ciò aiuterà le parti anche ad assolvere al loro onere di contestazione specifica, che - si ricorda - deve attenersi a fatti e non a valutazioni giuridiche: per esempio, il difensore di Caio potrà non avere difficoltà a riconoscere come non contestata la dichiarazione del suo cliente circa un intervento riparativo nella settimana successiva, senza per questo attribuire a tale condotta il valore di riconoscimento del vizio.

Allo stesso modo le deduzioni in fatto non devono essere introdotte in via surrettizia nella parte argomentativa, in modo da sorprendere poco lealmente l’attenzione del proprio contraddittore.

Il giudice dovrà presidiare l’applicazione di queste regole comportamentali con strumenti efficaci; per esempio:

- la deduzione in fatto non inserita nell’apposito paragrafo non verrà considerata oggetto di onere di contestazione specifica *ex art.115 c.p.c.*;
- nei casi più gravi tale condotta potrà essere oggetto di valutazione *ex art.88 c.p.c. e 96, comma 3, c.p.c.*;
- al contrario, la deduzione “contaminata” non richiederà contestazione specifica.

Ovviamente tali regole varranno *a fortiori* anche per le memorie di deduzione istruttoria, laddove le parti hanno la necessità processuale di formulare le deduzioni istruttorie per articoli separati e suscettibili di essere qualificate come vere o false, senza contaminazione delle proposizioni con elementi di carattere valutativo.

La parte dovrà prendere posizione con la sua terza memoria ex art.183/6 (sempre che le prove avversarie siano state dedotte con la seconda memoria e non già in citazione) su tutte le deduzioni istruttorie avversarie, chiarendo esplicitamente se un fatto sia considerato o meno non contestato.

Non giova alla parte limitarsi a qualificare il fatto dedotto da controparte come irrilevante o ininfluenza (evidentemente sulla base di una diversa giuridica della fattispecie) per esonerarsi dalla necessità di contestazione specifica che alla luce di una applicazione funzionale e opportuna dell'art.115 vale anche per i "*fatti secondari*", oggetto di deduzione solo in fase istruttoria.

Esempio:

- causa di risarcimento danni per vizi della cosa venduta in cui il convenuto eccepisce la decadenza per mancata tempestiva denuncia dei vizi stessi;
- l'attore deduce a prova di aver eliminato il difetto con una riparazione fatta eseguire ad un terzo;
- il convenuto si limita a dire il fatto irrilevante,
- il fatto non risulta specificamente contestato.

Personalmente ritengo molto consigliabile l'introduzione sistematica da parte dei difensori (taluni, pochi, già lo fanno) l'indicazione dell'obiettivo della prova.

E' meglio eliminare la criticità e la sorpresa; non tutti i protagonisti del gioco processuale sono alla stessa altezza o egualmente "in forma"; può essere che sia il giudice a essere più preparato o più attento dei difensori; può accadere il contrario; può infine verificarsi che un legale sia più acuto e lungimirante dell'altro e dello stesso giudice.

Se questo si verifica, può capitare che qualcuno non capisca l'obiettivo di una prova invece utile: lealtà e chiarezza consigliano quindi di far capire separatamente rispetto al capitolo lo scopo della deduzione, magari con indicazione complessiva per gruppi di capitoli⁵ sì da indurre mirate riflessioni sulla rilevanza del capitolo rispetto ad un "progetto" di possibile sentenza.

I testi debbono venir indicati con riferimento alle singole e specifiche circostanze su cui si assumono informati, evitando la deduzione complessiva di tutti i nominativi su tutti i capitoli, da sceverare solo in fase di assunzione (fatto questo gravemente pregiudizievole anche alla doverosa calendarizzazione delle udienze istruttorie da parte del giudice).

⁵ Per esempio, indicando il tema della prova: responsabilità di Tizio nella causazione del fatto; corresponsabilità di Caio nella causazione dei danni; atteggiamento soggettivo colpevole di Tizio; quantificazione dei danni; proliferazione delle conseguenze lesive immediate e dirette; comportamento di buona fede del danneggiato nel contenimento delle conseguenze lesive; irrilevanza del comportamento successivo di Caio..)

3. Il momento di individuazione dell'area di non contestazione.

Come si è detto in precedenza, appare assai importante definire un momento processuale rivolto a identificare la *res* controversa e l'area del non contestato (esigenza fondamentale alla luce dell'evoluzione prima giurisprudenziale e poi normativa, che ha condotto all'attuale testo dell'art.115 c.p.c.).

E' assai opportuno che le parti cooperino attivamente al procedimento di definizione dell'area di non contestazione.

Per esempio ciò potrebbe avvenire:

- in sede di seconda memoria *ex art.183/6* enunciando chiaramente quali capitoli siano dedotti solo a scopo cautelativo per l'ipotesi che il giudice non ritenga (come la stessa parte deducente) il fatto dedotto non specificamente contestato *ex adverso*;
- in sede di terza memoria *ex art.183/6*, riconoscendo esplicitamente il carattere non contestato di una avversaria deduzione.

A sua volta, il giudice deve utilizzare lo strumento dell'ordinanza istruttoria per indicare chiaramente il carattere non contestato del fatto dedotto a prova da una delle parti nel momento in cui non ammette il capitolo ad esso relativo.

4. Il codice di comunicazione condiviso

Si è detto dell'importanza della formulazione di un codice di comunicazione condiviso per la classificazione dei motivi di opposizione e per l'indicazione delle ragioni di non ammissione, che semplifichi le motivazioni e al contempo elimini tutte le fonti di ambiguità che ostacolano la comprensione dei provvedimenti del giudice e la lealtà e correttezza del gioco processuale.⁶

Propongo ora come base di discussione la seguente tavola sinottica dei possibili motivi di opposizione e di rigetto della richiesta di ammissione delle prove orali formulate dalle parti:

1. vertente su fatto pacifico;
2. vertente su di un fatto non specificamente contestato dalla parte costituita;
3. irrilevante ai fini della decisione;
4. irrilevante ai fini della decisione, in difetto di prova di altre circostanze non provate e non offerte a prova;
5. inammissibile perché la legge esige la forma scritta *ad substantiam*;

⁶ Cfr esempio del rigetto del capitolo di prova perché la relativa circostanza viene considerata “documentale”..

6. inammissibile perché la legge esige la forma scritta *ad probationem*;
7. inammissibile perché attinente a patti aggiunti e contrari, anteriori o contemporanei al contenuto di un documento scritto (art.2722 c.c.);
8. inammissibile perché attinente a patti aggiunti e contrari posteriori al contenuto di un documento scritto, non apparendo verosimile la loro stipulazione (art.2723 c.c.);
9. inammissibile perché attinente a contratto di valore eccedente la soglia di cui all'art.2721 c.c. in difetto delle condizioni di ammissione discrezionale;
10. inammissibile per espresso divieto di legge;
11. inammissibile per eccessiva genericità nella deduzione delle circostanze di tempo, luogo ed azione e correlativo pregiudizio all'esercizio del diritto alla controprova;
12. inammissibile, perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni soggettive non consentiti al testimone;
13. inammissibile, perché implicante apprezzamenti di carattere giuridico non consentiti al testimone;
14. inammissibile, perché avente un contenuto negativo;
15. inammissibile per la mancata indicazione di testimoni a supporto;
16. inammissibile per la mancata indicazione di testimoni a supporto, perché gli unici testi indicati sono incapaci a deporre ai sensi dell'art.246 c.p.c.;
17. inammissibile perché il fatto deve essere provato documentalmente;
18. inutile perché il fatto dedotto è già provato documentalmente.

5. L'ordinanza istruttoria.

Il Giudice per parte sua nell'ordinanza istruttoria dovrà:

- indicare i fatti non contestati (almeno con riferimento ai singoli capitoli che li riguardano);
- prendere posizione su tutte le istanze istruttorie delle parti;
- nel caso in cui ragioni particolari (ad esempio pregiudizialità logica o opportunità o economia processuale) consiglino di decidere sull'ammissione di mezzi di prova o sulla c.t.u. dopo l'assunzione di una prima parte delle prove, tale decisione dovrà essere espressamente e chiaramente indicata e motivata;
- la motivazione delle decisione sulle prove orali sarà adottata con l'utilizzo del codice condiviso;

- la decurtazione delle liste testimoniali sarà effettuata, se possibile, per specifici capitoli e comunque assegnando alle parti un termine intermedio (precedente all'udienza di assunzione e al termine per l'intimazione) per indicare con apposita memoria i testi selezionati come da assumere nel novero consentito con il provvedimento di decurtazione;
- il provvedimento dispositivo della c.t.u. verrà adottato con la formulazione completa e analitica del quesito nel rispetto dell'art.195 c.p.c.;
- la calendarizzazione del processo *ex art.81 bis disp.att.* avverrà in tutte le controversie (anche quelle anteriori al 4.7.2009) almeno per tutta la fase istruttoria, se possibile concentrando gli adempimenti in una sola o in un paio di udienze, opportunamente conformate. Per le prove orali più complesse potrà essere prevista anche una udienza “*polmone*” destinata al recupero delle assunzioni “saltate” per le più svariate ragioni.

6. I comportamenti processuali post rigetto istanze istruttorie.

Ritengo importante definire la linea corretta di comportamenti che la parte pregiudicata dalla non ammissione dell'istanza istruttoria deve seguire per evitare di incorrere in decadenze o acquiescenze.

Anche se non appare necessario “impugnare” esplicitamente l'ordinanza istruttoria o chiederne espressamente e sacramentalmente la revoca, è necessario che la parte interessata in sede di precisazione delle conclusioni definitive ribadisca la sua richiesta (in revoca anche implicita dell'ordinanza istruttoria) di ammissione delle prove dedotte e non ammesse, indicandole specificamente e chiaramente, e prospettando chiaramente ed esplicitamente le ragioni per cui non viene condivisa la decisione istruttoria (sempre che queste siano state adottate dal giudice).

In difetto sarà da presumere una rinuncia tacita all'ammissione delle prove respinte e “non coltivate”.

Avv. Prof. Eugenio Dalmotto

Ritiene che dalla discussione odierna sia emersa la contrapposizione fra i concetti e alla fine anni di pesantezza e di leggerezza. Si schiera decisamente dalla parte della leggerezza, ritenendola più consona alla stesura degli atti defensionali. L'approccio degli osservatori è stato quello di e nucleare, nell'ambito di alcuni canti di specializzazione, degli stilemi di redazione che consentano al giudicante un approccio più rapido e preciso al materiale di causa; con conseguente possibilità di rendere provvedimenti più veloci e più accurati. Osserva come l'utilizzo distorto delle memorie istruttorie comporti normalmente, per la controparte, l'esigenza di una replica, altrettanto distorta, ma funzionale a “soddisfare” l'esigenza del cliente. Rileva poi come alcune delle proposte oggi emerso è siano orientate alla “pesantezza”, perché auspicano la necessità di includere nell'atto una serie di elementi (dichiarazione dei redditi, descrizione accurata della dinamica del sinistro, eccetera). si domanda in quel modo il redattore dell'atto possa orientarsi verso una tecnica di stesura

più utile per il giudice. In che modo, cioè, sia possibile indurre gli avvocati a utilizzare determinate tecniche virtuose nella redazione degli atti. Incentivi e sanzioni non paiono potersi reperire nel regime delle spese di lite; uno spiraglio può rilevarsi forse nell'articolo 92 c.p.c., esclude la ripetizione delle spese eccessive superflue. Neppure sembra utilizzabile l'articolo 88 c.p.c. (violazione del dovere di lealtà e probità del difensore): se un difensore scrive male gli atti non necessariamente è sleale o in primo. Un significativo elemento di incentivo pare essere l'esigenza di contestazione specifica, secondo quanto richiesto dal nuovo articolo 115 c.p.c.. Si tratta di un'arma relativamente efficace soltanto nell'ambito di 1° di giudizio, che lo diventa molto meno se si guarda oltre il singolo grado. È importante quindi farle sul discorso culturale. Pensare cioè a queste problematiche nella dimensione del dialogo fra avvocati e magistrati. Infatti la regola principe e della retorica (convincere gli altri) è quella di proporre un linguaggio gradito all'interlocutore. Tuttavia a volte l'avvocato non sa, non conosce, quale sia il linguaggio dei giudici prediligono. Da qui l'importanza del dialogo del quale gli osservatori per la giustizia civile sono espressione: se è il giudice ha spiegare e chiarire direttamente che cosa lo aiuta nel suo lavoro, l'avvocato può utilizzare il linguaggio (cioè la tecnica di redazione dell'atto) più un alle soddisfa alle l'esigenza del giudice; e in questo modo l'azione retorica dell'avvocato è più efficace. Osserva infine che i processi decisionali sono spesso determinati da una fase di pre-comprensione che viene influenzata da contenuti e informazioni (presenti nell'atto) non strettamente funzionali alla comprensione della causa dal punto di vista tecnico. A volte quindi scrivere (anche) cose apparentemente inutili può influenzare la decisione della causa.